ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4595 del 10/09/2018
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO CON MANUFATTI IDRAULICI, FABBRICATI E AREA CORTILIVA A GORO (FE). PROC. FE18T0031 RICHIEDENTE COMUNE DI GORO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4790 del 10/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO CON MANUFATTI IDRAULICI, FABBRICATI E AREA CORTILIVA.
PROC. Cod. FE18T0031
COMUNE DI GORO (FE)

LA RESPONSABILE

Visti:

-il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

-il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775;

-la Legge 5 gennaio 1994 n.37;

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

-il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;

-la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi che disciplina le occupazioni di aree demaniali;

-la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24, in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

-la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi, in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di

aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

-la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con cui si stabilisce che la Regione esercita le funzioni in materia di demanio idrico tramite l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

-le Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015 e n.453/2016;

Premesso che:

-la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141 della L. R. n. 3/1999 e smi, esercitava le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

-inoltre con la L. R. n. 7/2004 e relative deliberazioni di Giunta Regionale la Regione Emilia-Romagna aveva provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

-per effetto della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e della D.G.R. n. 453/2016, dal 1 maggio 2016, le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono state ora conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni afferenti al Nulla Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica sono conferite all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (STePC) territorialmente competente;

Viste:

-l'istanza presentata in data 26/02/2018 dal Comune di Goro, partita IVA 82000830388, assunta al protocollo PGFE/2018/2373 - pratica n. FE18T0031, con la quale viene richiesta la concessione per l'occupazione di aree demaniali e relative pertinenze, site nel centro abitato di Goro, tra via f.lli Gennari e via Chiaviche, su cui insistono un manufatto idraulico dismesso, un edificio ad uso guardiania attualmente disabitato e una zona cortiliva, aree censite

catastalmente al Foglio 10, mappali 623, 624 e 743 del comune medesimo;

-le integrazioni amministrative pervenute in data 22/06/2018, dietro richiesta della competente SAC ARPAE di Ferrara inviata il 27/02/2018, con prot. PGFE/2018/2412;

-la richiesta di pareri effettuata dalla competente SAC, con prot. PGFE/2018/7061 del 13/06/2018 all'ARSTPC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Consorzio di Bonifica della pianura di Ferrara, per conoscere il passato utilizzo e la valenza idraulica di bonifica delle aree e degli immobili per cui viene chiesta la concessione;

Dato atto:

-della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 207 del 11/07/2018 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/2004;

-della dichiarazione del disinteresse ai fini della bonifica per gli immobili e loro pertinenze oggetto dell'istanza in argomento, da parte del Consorzio di Bonifica della pianura di Ferrara, espresso con nota prot. 9517 del 21/06/2016, protocollata presso la competente SAC in data 02/07/2018 con prot. PGFE/2018/7901;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 2778 del 3 agosto 2018 dalla sopra citata ARSTePC, protocollato presso la competente SAC in data 09/08/2018 con prot. PGFE/2018/9477, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 08/06/2018;

Considerato che:

-l'istanza in argomento è stata presentata dal Comune di Goro per la ristrutturazione degli immobili e per il recupero dell'area cortiliva di pertinenza, con lo scopo di valorizzare l'ex complesso idraulico a fini testimoniali e di destinare gli edifici una volta ristrutturati ad attività culturali e sociali non generatrici di entrate economiche, tramite l'utilizzo di finanziamenti della Misura 19 del

Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014 - 2020;

-la ristrutturazione dei fabbricati di cui sopra e il recupero della pertinenza cortiliva comporteranno anche le demolizione di superfetazioni addossate all'edificio di guardiania, nonché quelle di costruzioni abusive ad uso garage nel cortile;

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Goro, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 7/2004, ove si afferma che le aree del demanio idrico sono concesse di preferenza ad Enti locali per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica e che le concessioni ad Enti pubblici in base a tale criterio di preferenza sono esentate dal pagamento del canone, giusto quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2007;

- il Comune di Goro è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,della Legge n.196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

- Preso atto della sottoscrizione in formato digitale della bozza di concessione, comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione, da parte del geom. Matteo Zappaterra, in qualità di legale rappresentante del Comune di Goro, in data 03/09/2018 (assunta agli atti con PGFE/2018/10345 del 04/09/2018);

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Goro, partita IVA 82000830388, con sede legale in Goro, Piazza Dante Alighieri 19, la concessione di aree demaniali e relative pertinenze, costituite da un manufatto idraulico dismesso, un edificio ad uso guardiania e una zona cortiliva, site tra via f.lli Gennari e via Chiaviche, Goro,

censite catastalmente al Foglio 10, mappali 623, 624 e 743 del Comune di Goro, a scopo di valorizzazione dell'ex complesso idraulico a fini testimoniali e di destinazione degli edifici, una volta ristrutturati, ad attività culturali e sociali ed alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla competente SAC ARPAE entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata dall'art. 17 della L.R. 7/2004, a partire dalla data di adozione del presente atto ed avrà durata sino al 31/12/2036;

d) l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della concessione qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

e) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo alla competente struttura oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 7/2004;

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

h) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale per occupazione di aree demaniali in quanto finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della L.R. 7/2004 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.895/2007;

4) di dare atto dell'esenzione dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n.196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

5) di dare atto altresì che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

6) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

7) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

8) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme;

9) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale

ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FE18T0031 da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, Struttura Autorizzazioni e Concessioni – Sede di Ferrara a favore del Comune di Goro, partita IVA 82000830388, con sede legale in Piazza Dante Alighieri 19, Goro - FE;

Art. 1 - Oggetto

il Comune di Goro è autorizzato ad occupare, per attività istituzionali dell'Ente e a fini di valorizzazione storico - testimoniale, le aree del demanio idrico ubicate catastalmente al foglio 10, mappali 623, 624 e 743 del Comune di Goro e le relative pertinenze consistenti in:

a) manufatto chiavica della superficie di ca mq 57,62 (1 livello fuori terra);
b) fabbricato ex abitazione del custode della superficie di ca mq 78,27 (2 livelli fuori terra);
c) area cortiliva di pertinenza di ca mq 2.280,00.

Tali aree e manufatti non hanno più valenza idraulica né di bonifica come da determina dell'ARSTePC n. 2278/2018 e da parere del Consorzio di Bonifica della pianura di Ferrara, espresso con nota prot. 9517 del 21/06/2018.

Art. 2 – Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

I. Il concessionario è interamente responsabile degli eventuali danni che le opere presenti su area del demanio idrico dovessero provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie l'Amministrazione. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T. e P.C. -Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
II. E' espressamente vietato eseguire, nell'area data in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
III. Il concessionario dovrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici su tutta l'area in concessione. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

IV. Tutto il materiale derivante dalle demolizioni dei manufatti abusivi dovrà essere prontamente allontanato dall'area data in concessione.

V. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

VI. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C.- Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del concessionario, a ogni pretesa d'indennizzo.

VII. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area in concessione.

VIII. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:
-al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
-a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
-alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle opere idrauliche in genere e alle loro pertinenze, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 – Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:
-destinazione d'uso diversa da quella concessa;
-mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
-subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente.

Art. 5 – Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

Cartografia di riferimento

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.